



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento Statuto: variazioni richieste dal RUNTS per adeguamento al terzo settore.

Osservazioni, discussioni, conclusioni

Oggi 21 Ottobre, presso la sede del Gruppo Micologico Piombinese via G Rossa n.39, alle ore 20,45 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, si apre l'Assemblea Ordinaria dei Soci con la nomina di Paola Gozzi, presidente del Gruppo, a Presidente d'Assemblea.

Constatato che l'assemblea è stata convocata a norma di Statuto, il Presidente ne dichiara la validità e nomina come segretario di assemblea Gozzi Mara.

Il Presidente passa la parola alla consigliera Biagini Catia che comunicherà ai soci intervenuti, le motivazioni che hanno portato a indire quest'assemblea e illustrerà articolo per articolo le modifiche allo Statuto, richieste a seguito di trasmigrazione al Runts, e che dovranno essere approvate dai soci.

Biagini Catia espone le motivazioni di seguito riportate: A seguito delle operazioni di trasmigrazione nel Runts, l'ente preposto, il 31.08.2022, ha inviato una mail nella quale venivano richieste alcune ulteriori necessarie modifiche al fine di un corretto adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore.

Gli articoli da modificare, attraverso una proiezione del testo, vengono illustrati ai soci leggendo e commentando gli articoli che dovranno essere aggiornati, così come richiesto dal Runts e riportato nella mail ricevuta.

Al termine, dopo lettura integrale dello Statuto, Biagini Catia passa la parola al Presidente per l'approvazione da parte dei soci che avviene per alzata di mano.

All'unanimità l'assemblea delibera l'adozione delle modifiche Statutarie ed approva il nuovo Statuto.

Non avendo nient'altro di cui discutere, si dichiara chiusa l'assemblea alle ore 22,00.

IL PRESIDENTE

PAOLA GOZZI

IL SEGRETARIO

MARA GOZZI

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DI LIVORNO
03 NOV. 2022
Prot. _____

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO
REGISTRATO 03 NOV. 2022 al N. 039 Serie 3
ESATTE Esele
(€ _____) DI CUI € _____ per trascrizione.

VANNUCCI RAFFAELLA
Funzionario Tributario

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO
Prot. _____

Alleg. n. 1

**ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA
GRUPPO MICOLOGICO PIOMBINESE
STATUTO SOCIALE**



**TITOLO 1
COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE**

Art. 1) – COSTITUZIONE DEL GRUPPO

1. Il Gruppo Micologico Piombinese, fondato in Piombino il 01/10/2002 costituisce un'Associazione che riunisce i cultori della Micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.
2. Esso aderisce all'Associazione Micologica Bresadola (A.M.B.) e ad altre Associazioni di categoria quali l'AGMT – Associazione Gruppi Micologici Toscani, ed assume la denominazione di ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA APS – GRUPPO MICOLOGICO PIOMBINESE, d'ora in poi "Gruppo". La sede legale del Gruppo è in Piombino via Modigliani 2 e la sua durata è indefinita. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito del comune di Piombino, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti
3. Gli aderenti al Gruppo sono vincolati all'osservanza del presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Gruppo stesso.
4. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 2) – OGGETTO SOCIALE

1. Il Gruppo è apartitico. Esso ha come scopo statutario ed oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della micologia, della botanica e dell'ecologia.
2. Il Gruppo opera nell'ambito della tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti con scuole, associazioni giovanili ecc.).
3. Il Gruppo assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale (A.P.S.) che è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Toscana.
5. Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3) - FINALITA'

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari e o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono indicate all' Art.5, comma 1, lettere d, e, f, h, i del D. Lgs. 117/2017
2. Il Gruppo persegue le seguenti finalità, realizzate per mezzo di attività formative e didattiche, di socializzazione, di studio e di ricerca, di educazione ambientale e sanitaria ad esse strumentali:
 - a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
 - b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;

Paolo Gori

Maria Gori

c) promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;

d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici, dispense e pubblicazioni attinenti alla micologia;

e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;

f) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;

g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e, nelle scuole;

h) promuovere lo studio della botanica, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;

i) organizzare Corsi di formazione per il rilascio del "patentino di abilitazione alla raccolta di funghi";

l) disporre Corsi di aggiornamento per i micologi già formati;

m) coordinare escursioni in ambienti boschivi a scopo didattico – formativo riservato ai soci.

3. Il Gruppo può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Art. 4) ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

1. Il Gruppo non ha scopi di lucro.

2. Essa persegue le finalità indicate all'art. 3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

3. Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi del Gruppo e in particolare gli eventuali immobili devono essere destinati alle attività istituzionali.

Art. 5) PATRIMONIO DEL GRUPPO

1. Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.

2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:

a) Quote associative riservate al Gruppo;

b) contributi pubblici e privati;

c) attività di raccolta fondi;

d) donazioni e lasciti;

e) entrate derivanti da cessioni di beni e servizi prevalentemente agli associati;

f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6) UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE

Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7) COSTITUZIONE, STRUTTURA E AUTONOMIA DEL GRUPPO, DOVERI E RAPPORTI CON LA SEDE CENTRALE

Sono regolati dagli artt. 7, 8 e 9 dello Statuto nazionale dell'AMB, che si ritengono qui integralmente trascritti.

TITOLO II

I SOCI

Art. 8) ISCRIZIONE

L'iscrizione è aperta a tutti. Può far parte del Gruppo qualunque persona fisica che condivida le finalità dello Statuto ed intenda partecipare alle attività organizzate dal Gruppo per il raggiungimento delle stesse.

L'iscrizione può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni ma, in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante dell'Ente iscritto.

L'iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio direttivo dal Gruppo, con l'indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle delibere degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglienza della domanda ed iscrive il richiedente nel libro dei soci. L'eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni. L'aspirante socio può entro 60 giorni da tale rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione (art. 23 CTS).

Il Consiglio Direttivo trasmette alla sede nazionale dell'AMB nomi e dati dei soci con le relative quote di iscrizione. Il Consiglio Direttivo dell'A.M.B. può respingere le domande di iscrizione, dandone adeguata motivazione.

Art. 9) - I SOCI.

1 - La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale riservata all'AMB e del contributo associativo riservato al Gruppo. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

2 - La quota associativa AMB ed in contributo riservato al Gruppo sono intrasmissibili anche nel caso di morte del socio, e non sono rivalutabili.

3 - Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e/o del Gruppo. Essi non hanno diritto di voto, né di accedere a cariche sociali.

Art. 10) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

1 - Il Socio ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate;
- b) di ricevere gratuitamente il Bollettino nazionale "Rivista di Micologia";
- c) purché maggiorenne, di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant'altro di competenza dell'Assemblea, purché iscritti da almeno 6 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto;
- d) se minorenni, di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant'altro di competenza dell'Assemblea, purché iscritti da almeno 6 mesi nel libro degli associati, e solo attraverso gli esercenti la patria potestà genitoriale;
- e) di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo di appartenenza e dell'Associazione nazionale purché maggiorenne.
- f) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede del Gruppo alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2 - Il Socio ha il dovere:

Paolo Gozzi

Marco Gozzi

- a) di versare regolarmente la quota associativa annuale AMB ed il contributo associativo riservato al Gruppo.
b) di osservare lo Statuto e le norme emanate dai componenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.

3 - I soci svolgono la propria attività nel Gruppo in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 11) - DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1 - La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:

- a) libertà di iscrizione (art.8)
b) parità di diritti e doveri (art.10)
c) esercizio del voto attivo e passivo (art.10)

Art. 12 - ESONERO DA RESPONSABILITA'

1 - L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero del Gruppo, dell'AMB Nazionale, nonché dei rispettivi dirigenti da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Art. 13) - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

1 - La qualifica di Socio si perde:

- a) recesso del socio stesso;
b) per mancato pagamento della quota sociale entro il 31 maggio dell'anno successivo;
c) per espulsione, deliberata dall' Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per gravi motivi (a mero titolo di esempio: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno e delle delibere degli organi sociali, morosità nel pagamento sociale senza giustificato motivo, comportamento che arreca danno morale o materiale al Gruppo o ai soci ecc.);
d) qualora il comportamento del Socio si configuri come danno al prestigio e all'immagine dell'Associazione nazionale, la proposta di radiazione spetta al Consiglio direttivo nazionale, che la sottopone alla ratifica dell'Assemblea dei Delegati.

2 - I provvedimenti di cui alla lettera c) e d) devono essere motivati ed assunti solo dopo aver consentito al socio di formulare le proprie contro deduzioni entro un termine congruo fissato, secondo competenza, dal Consiglio Direttivo del Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3 - Contro la proposta di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4 - In caso di espulsione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.

5 - I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l'attività prestata.

Art. 14 - RIABILITAZIONE.

1 - L'ex Socio, a suo tempo radiato, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla espulsione, e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo, di Gruppo o nazionale, che ha proposto l'espulsione e che deciderà in merito. Tale decisione è sottoposta alla ratifica, secondo il caso, dell'Assemblea dei soci del Gruppo o dell'Assemblea nazionale dei Delegati dell' AMB.

TITOLO III

ORGANI DEL GRUPPO

Art. 15) - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 16) - ASSEMBLEA DEI SOCI.

1- Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea dei Soci.

2 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con un numero di Soci pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita: per le modifiche statutarie, in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 - Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante conservato presso la sede dell'associazione in libera visione a tutti i soci.

4 - Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dall'Assemblea: lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea.

5 - L'Assemblea dei Soci:

- a) Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti) ed il Collegio dei Proviviri (ove previsti);
- c) elegge i propri Delegati all'Assemblea AMB;
- d) approva le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) fissa il contributo da riservare al Gruppo in aggiunta alla quota sociale nazionale AMB;
- k) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

6 -Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all' art. 2352, secondo comma, del Codice Civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione alle cariche sociali.

7 - Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni socio partecipante.

8 - L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione e mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci, se ritenuta necessaria.

Art. 17) - II PRESIDENTE.

1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti

2 - Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede alle esecuzioni delle delibere del Consiglio Direttivo.

3 - In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di sodalizio.

Art. 18) - II CONSIGLIO DIRETTIVO.

1 - Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo elettivo composto da un numero dispari di componenti compreso tra un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri.

2 - Essi restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

3 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.

4 - Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno quattro volte l'anno con comunicazione del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.

5 - Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.

6 - Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Gruppo in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.

7 - In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) predispone le relazioni e il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; tali documenti, al pari degli eventuali libri sociali e contabili, dovranno essere resi consultabili da parte dei soci per almeno 8 giorni antecedenti l'Assemblea, presso la sede del Gruppo;

b) provvede alla straordinaria amministrazione;

c) predispone le liste elettorali;

d) convoca l'Assemblea dei Soci;

e) redige i programmi didattici;

f) decide su tutte le attività inerenti al raggiungimento dei fini statutari;

g) può redigere un regolamento interno, in cui sono contenute le indicazioni che gestiscono le attività ed i comportamenti del Gruppo;

h) nomina commissioni e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso;

i) nomina e revoca i componenti di eventuali organi operativi;

l) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

8 - In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.

9 - In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente dimissionario provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.

10 - I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.

11 - Il Segretario: compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti del Gruppo, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali;

12 - In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.

13 - Il Tesoriere: attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.

14 - Ogni carica compresa nel Consiglio Direttivo può essere ricoperta per un massimo di tre mandati. Altri mandati potranno essere espletati soltanto dopo l'intervallo di un altro mandato.

Art. 19 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri elettivi, preferibilmente scelti tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dei dottori commercialisti, i quali restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economica finanziaria del Gruppo, deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all'assemblea dei soci.
- 3) Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
- 4) In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.

Art. 20 - IL COLLEGGIO DEI PROBIVIRI

- 1) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, Soci e non, i quali non possono rivestire altre cariche nell'Associazione.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I membri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per n.3 mandati consecutivi.
- 3) Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente.
- 4) Il Collegio dei Probiviri, dopo aver esperiti i tentativi possibili di composizione delle vertenze, decide: sulle controversie tra Organi del Gruppo o tra questi e i singoli Soci; sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti disciplinari o la proposta di espulsione da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo e sulla esclusione dal Gruppo; sulle altre controversie ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo.
- 5) Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti.

Art. 21 - IL COMITATO SCIENTIFICO

- 1) Il Comitato scientifico assolve la funzione di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.
- 2) Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo

forse fin

Marc G...

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI

1 - A carico dei Soci, salvo quanto previsto all'art. 13, possono essere presi dal Consiglio Direttivo del Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale i seguenti provvedimenti:

- a) censura;
- b) sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno;
- c) espulsione

2 - Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente e/o per iscritto le proprie contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3 - Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al collegio dei Provibiri entro 60 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23) - ANNO SOCIALE.

L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 24) - GRATUITA' DELLE CARICHE.

- 1 - Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
- 2 - E' ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.
- 3 - I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell' art.18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25) - NORME ELETTORALI.

- 1 - Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente e nella quale sono elencati i Soci candidatisi. Le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.
- 2 - Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.
- 3 - A parità di voti prevarrà il criterio della anzianità associativa.
- 4 - Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 90 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva, secondo le norme di convocazione della stessa.
- 5 - Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative, maggiorenni e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

Art. 26) - MODIFICHE DELLO STATUTO.

- 1 - Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea straordinaria dei Soci con la maggioranza di 2/3 dei voti, oppure con la presenza della metà più uno dei soci..
- 2 - Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di 1/5 dei Soci, e devono essere comunicate almeno 6 giorni prima dell'Assemblea.
- 3 - L'adeguamento dello Statuto a disposizione di legge e normative è demandato all'Assemblea straordinaria.

Art. 27) - REGOLAMENTO.

La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 28) - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

1 - Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, e in caso fossero decaduti, dai Revisori dei Conti con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (maggioranza inderogabile). Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.

2 - In tal caso il patrimonio eventualmente ricevuto in uso dalla sede centrale sarà restituito alla stessa.

3 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, devolveranno il residuo del patrimonio ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29) - NORME FINALI.

03 NOV 2022
1 - Il presente Statuto approvato a Piombino il 21/10/2022 modifica il precedente ed entra immediatamente in vigore.

2 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia dello Stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.

3 - Il Gruppo accetta e fa proprio lo Statuto dell'AMB, di cui fa parte, ed impegna i propri Soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità.

Paolo Gozzi

Marco Gozzi

Paolo Gozzi
Marco Gozzi

